

## Delibera n° 2029

Estratto del processo verbale della seduta del  
**31 ottobre 2014**

**oggetto:**

DGR 1436/2011 – RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE DI DEGENZA ED AMBULATORIALI – SPECIFICAZIONE DEI REQUISITI APPLICABILI.

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	<i>Presidente</i>	<i>assente</i>
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Loredana PANARITI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Paolo PANONTIN</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Francesco PERONI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Gianni TORRENTI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Sara VITO</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la D.G.R. 19.7.2013, n. 1303, recante "Recepimento dell'intesa, rep n 259/csr del 20.12.2012, ai sensi dell'art 8, comma 6, della l 131/2003, tra il governo, le regioni e le province autonome sul documento recante 'disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento' in attuazione dell'art 7, comma 1, del nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012";

**Rilevato** che con l'anzidetta deliberazione giuntale, in recepimento della medesima Intesa, è stato documentato il modello di accreditamento regionale e le caratteristiche dell'organismo accreditante, così come derivanti dai provvedimenti giuntali adottati in attuazione dell'art. 5, della legge regionale n. 8/2001;

**Viste:**

- la D.G.R. 28.7.2011, n. 1436, "Dlgs 502/1992, artt 8 bis, 8 ter e 8 quater - lr 8/2001, art 5 - l 296/2006, art 1 comma 796, lett t - programma regionale di accreditamento delle strutture sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale. Approvazione definitiva requisiti e procedura";
- la D.G.R. 28.7.2011, n. 1437, "Dlgs 502/1992, artt 8 bis, 8 ter e 8 quater - lr 8/2001, art 5 - accreditamento istituzionale nella branca specialistica di oculistica delle strutture ambulatoriali private autorizzate allo svolgimento di interventi sul cristallino. Approvazione definitiva del fabbisogno";
- la D.G.R. 11.4.2013, n. 650, "Dlgs 502/1992, artt 8 bis, 8 ter e 8 quater - lr 8/2001, art 4 e art 5 - l 296/2006, art 1, comma 796, lett t) - autorizzazione e accreditamento delle strutture residenziali sanitarie assistenziali (rsa) e hospice. Approvazione definitiva requisiti e procedura";

**Dato atto** che i requisiti di autorizzazione e di accreditamento adottati con le anzidette deliberazioni giuntali sono coerenti con il contenuto del documento approvato dalla precitata Intesa, in quanto fanno riferimento ai criteri/fattori di qualità ivi contenuti, precedentemente definiti dal gruppo tecnico per l'accreditamento coordinato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, al quale questa Regione ha partecipato con i propri referenti;

**Rilevato** che, in particolare, i requisiti adottati con la citata D.G.R. n. 1436/2011 rappresentano un sistema coerente con i requisiti generali e specifici individuati nelle precedenti deliberazioni per l'accreditamento delle branche specialistiche di Diagnostica per Immagini, Medicina di Laboratorio, Medicina TrASFusionale, Procreazione Medicalmente Assistita, Medicina dello Sport e Nefrologia, dialisi e trapianto di rene, che consente una valutazione organizzativa e funzionale delle strutture sanitarie eroganti prestazioni di ricovero per acuti e post acuti a ciclo continuativo e diurno e di specialistica ambulatoriale;

**Rilevato**, altresì, che le strutture sanitarie che hanno ottenuto l'accreditamento in due o più delle branche specialistiche sopra riportate, sono state sottoposte ai procedimenti di verifica disciplinati dai provvedimenti che si sono succeduti nel tempo e, quindi, nei loro confronti il procedimento di rinnovo decorre dalla diversa scadenza dell'accreditamento in essi individuata;

**Atteso**, peraltro, che la stessa D.G.R. n. 1436/2011, al paragrafo 9.5 dell'allegato B, stabilisce che, al fine di uniformare la durata dell'accreditamento concesso alle strutture sanitarie, le disposizioni sulla durata e sulle modalità di rinnovo in essa disciplinate si applicano anche alle branche specialistiche oggetto di accreditamento sulla base dei provvedimenti precedentemente adottati;

**Valutato** che la stessa durata dell'accreditamento per tutte le branche specialistiche, stabilita in tre anni dall'allegato B della D.G.R. n. 1436/2011, consente di uniformare i procedimenti di rinnovo, disponendo l'eventuale abbinamento delle verifiche connesse a scadenze diversificate, fino al limite di un anno rispetto a quella più immediata;

**Considerato** che l'articolazione e il contenuto dei requisiti - generali, di degenza e ambulatoriali - disciplinati dalla D.G.R. n. 1436/2011, in ragione della loro coerenza con i principi di cui all'Intesa adottata il 20.12.2012 in Conferenza Stato Regioni, recante "disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento", recepita con la citata D.G.R. n.

1303/2013, consentono la loro applicazione nei procedimenti di rinnovo di tutte le branche specialistiche, in sostituzione degli analoghi requisiti contenuti nei precedenti provvedimenti, ferma restando l'applicazione dei requisiti specifici di branca individuati nei relativi provvedimenti;

**Rilevato** che l'articolo 49, comma 3, della legge regionale 16.10.2014, n. 17, prevede che "nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, trovano applicazione i requisiti e le procedure, in quanto compatibili, stabiliti con il regolamento adottato sulla base della previgente normativa";

**Considerato**, altresì, che l'applicazione a tutte le branche specialistiche degli stessi requisiti di accreditamento - generali, di degenza e ambulatoriali - nonché delle stesse modalità di rinnovo, di cui agli allegati A e B della citata D.G.R. n. 1436/2011, consente di semplificare e di rendere più efficace il relativo procedimento amministrativo, attraverso la contestuale attività di verifica della conformità ai requisiti medesimi applicabili per due o più branche specialistiche;

**Ritenuto**, pertanto, di stabilire che:

1. ai procedimenti di rinnovo dell'accREDITAMENTO riguardanti tutte le branche specialistiche, si applicano i requisiti generali, di degenza e ambulatoriali di cui all'allegato A, della D.G.R. n. 1436/2011, ferma restando l'applicazione dei seguenti requisiti specifici, disciplinati dai relativi provvedimenti:
  - Medicina di laboratorio, requisiti da n. 95 a n. 106, dell'allegato A, della D.G.R. n. 1705/2005;
  - Diagnostica per immagini di primo livello, requisiti da n. 107 a n. 119, dell'allegato A, della D.G.R. n. 1705/2005;
  - Diagnostica per immagini di secondo livello, requisiti da n. 120 a n. 125, dell'allegato A, della D.G.R. n. 1705/2005;
  - Procreazione medicalmente assistita di primo, secondo e terzo livello, requisiti nn. 95 e 96, dell'allegato A1 della D.G.R. n. 705/2007;
  - Nefrologia, requisiti da n. 93 a n. 103 e da n. 137 a n. 144, dell'allegato A1, della D.G.R. n. 297/2008;
  - Dialisi, requisiti da n. 109 a n. 136, dell'allegato A1, della D.G.R. n. 297/2008;
  - Trapianto di rene, requisiti da n. 104 a n. 108, dell'allegato A1, della D.G.R. n. 297/2008;
  - Medicina dello sport di primo livello, requisiti da n. 87 a n. 89 della D.G.R. n. 298/2008;
  - Medicina dello sport di secondo livello, requisiti da nn. 91 e 92 della D.G.R. n. 298/2008;
  - Medicina dello sport di terzo livello, requisiti da n. 93 a n. 96 della D.G.R. n. 298/2008;
2. i procedimenti di rinnovo dell'accREDITAMENTO di due o più branche specialistiche coinvolgenti la stessa struttura possono essere concentrati in un unico procedimento di verifica, disponendo l'eventuale anticipazione per quelli aventi la scadenza successiva nel limite di dodici mesi;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia,

**La Giunta regionale**, all'unanimità

## **DELIBERA**

1. di stabilire che ai procedimenti di rinnovo dell'accREDITAMENTO riguardanti tutte le branche specialistiche, debbano applicarsi i requisiti generali, di degenza e ambulatoriali di cui all'allegato A, della D.G.R. n. 1436/2011, ferma restando l'applicazione dei seguenti requisiti specifici, disciplinati dai relativi provvedimenti:

- Medicina di laboratorio, requisiti da n. 95 a n. 106, dell'allegato A, della D.G.R. n. 1705/2005;
  - Diagnostica per immagini di primo livello, requisiti da n. 107 a n. 119, dell'allegato A, della D.G.R. n. 1705/2005;
  - Diagnostica per immagini di secondo livello, requisiti da n. 120 a n. 125, dell'allegato A, della D.G.R. n. 1705/2005;
  - Procreazione medicalmente assistita di primo, secondo e terzo livello, requisiti nn. 95 e 96, dell'allegato A1 della D.G.R. n. 705/2007;
  - Nefrologia, requisiti da n. 93 a n. 103 e da n. 137 a n. 144, dell'allegato A1, della D.G.R. n. 297/2008;
  - Dialisi, requisiti da n. 109 a n. 136, dell'allegato A1, della D.G.R. n. 297/2008;
  - Trapianto di rene, requisiti da n. 104 a n. 108, dell'allegato A1, della D.G.R. n. 297/2008;
  - Medicina dello sport di primo livello, requisiti da n. 87 a n. 89 della D.G.R. n. 298/2008;
  - Medicina dello sport di secondo livello, requisiti da nn. 91 e 92 della D.G.R. n. 298/2008;
  - Medicina dello sport di terzo livello, requisiti da n. 93 a n. 96 della D.G.R. n. 298/2008
2. i procedimenti di rinnovo dell'accreditamento di due o più branche specialistiche coinvolgenti la stessa struttura possono essere concentrati in un unico procedimento di verifica, disponendo l'eventuale anticipazione per quelli aventi la scadenza successiva nel limite di dodici mesi.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE